

Come orientarsi nel labirinto della pac 2007

È necessario porre attenzione alle novità, in particolare alla modifica delle norme che regolano il trasferimento dei titoli tra agricoltori

Il 2007 è un anno di transizione per quanto riguarda la presentazione della domanda unica di pagamenti diretti. Si arriva da due anni particolari, nel corso dei quali è stata portata avanti la sfida di applicare per la prima volta la riforma di medio termine della pac che ha introdotto la grande novità del regime dei pagamenti disaccoppiati.

Il 2005 è stato l'anno della prima applicazione per i settori dei seminativi e per la zootecnia da carne. Poi, nel 2006, è stata la volta di 4 nuovi comparti produttivi: bietole, tabacco, olio di oliva e latte bovino.

In entrambi gli anni l'attività è stata frenetica, perché non si è gestita solamente l'ordinaria amministrazione della gestione della domanda di pagamenti, ma è stato necessario anche procedere alla prima attribuzione dei titoli disaccoppiati, con le fasi della ricognizione preventiva e dell'assegnazione definitiva dei titoli.

Il 2007 è un anno di tran-

sizione per due motivi. Intanto, perché non ci sono radicali cambiamenti rispetto all'anno precedente, nel senso che i settori interessati dal disaccoppiamento sono rimasti gli stessi, senza nuove entrate che creano complicazioni e notevoli supplementi di lavoro amministrativo e gestionale.

Inoltre, è un anno ponte, poiché si colloca alla vigilia della riforma di due importanti settori come il vino e l'ortofrutta che entreranno nella logica del pagamento unico aziendale, in via indiretta (il vino) o diretta (l'ortofrutta) a partire dal 2008 e perché precede la verifica dello stato di salute della pac che è stato annunciato dalla Commissione europea nei mesi scorsi e porterà importanti, anche se non radicali, modifiche al regime di sostegno a favore dell'agricoltura.

In attesa che si verifichino le annunciate riforme settoriali e orizzontali, l'annata 2007 si preannuncia dunque

tranquilla, anche se non mancano alcune novità di una certa rilevanza per gli agricoltori. Con questa Guida *L'Informatore Agrario* si pone l'obiettivo di analizzare in maniera dettagliata gli aspetti che comportano un impatto immediato e diretto a carico degli agricoltori, onde porli in condizione di compiere scelte consapevoli e razionali.

Gli elementi innovativi

Le novità principali si possono raggruppare essenzialmente in cinque categorie.

Trasferimento titoli. Di certo quella più rilevante è la modifica delle norme che regolano il trasferimento dei titoli tra agricoltori.

Con un recente decreto del Ministero delle politiche agricole sono state eliminate alcune restrizioni che frenavano il ricorso degli operatori al mercato dei titoli pac disaccoppiati.

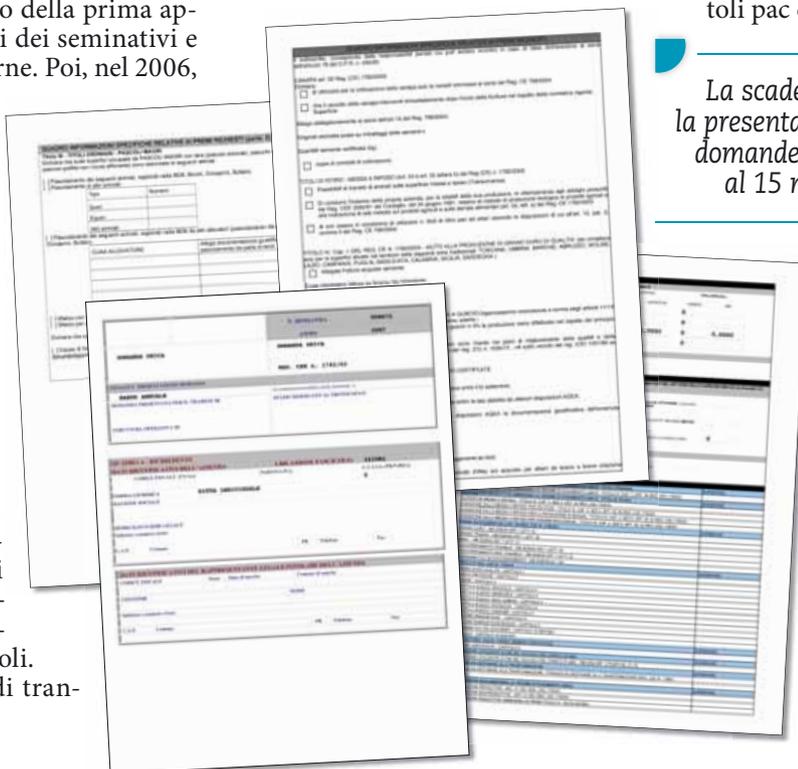
In particolare, dal 2007 non saranno più effettuate le trattative sul valore dei titoli oggetto di trasferimento e la mobilità degli

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 maggio

stessi non sarà più limitata da restrizioni di tipo geografico, in base alle quali i titoli non potevano essere commercializzati al di fuori della regione omogenea di appartenenza del soggetto cedente.

Culture energetiche. Una seconda categoria di importanti novità riguarda il regime di aiuto per le colture energetiche che ha subito fondamentali semplificazioni rispetto al passato.

In particolare, sono stati ri-



Disposizioni normative per le domande pac 2007

Disposizione	Argomento	Contenuto specifico
Provvedimenti Agea		
Circolare protocollo ACIU 236 del 6-4-2007	Trasferimento titoli	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione delle trattenute sui trasferimenti • Tempistica e procedura per la comunicazione dei trasferimenti • Eliminazione della restrizione territoriale al trasferimento
Circolare protocollo ACIU 232 del 6-4-2007	Istruzioni applicative per la presentazione della domanda unica 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Tempistica, requisiti e modalità per la presentazione della domanda unica 2007 • Compatibilità tra regimi di intervento • Compatibilità tra destinazioni d'uso e matrice prodotto/intervento • Tempistica e modalità per l'erogazione degli aiuti
Circolare protocollo ACIU 231 del 5-4-2007	Regime di aiuto per le colture energetiche e utilizzo delle superfici ritirate dalla produzione	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle rese obbligatorie e minime delle materie prime agricole da destinarsi alla produzione di energia, biocarburanti e biocombustibili, ai fini del pagamento dell'aiuto energetico • Individuazione delle rese obbligatorie e minime delle materie prime agricole coltivate su terreni ritirati dalla produzione, ai fini del pagamento del titolo di ritiro
Circolare protocollo ACIU 128 del 2-3-2007	Titoli definitivi	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di calcolo e caratteristiche dei titoli definitivi per il 2006 • Categorie di titoli • Registro nazionale titoli • Valore dei titoli nelle campagne successive
Provvedimenti Mipaaf		
Decreto in via di pubblicazione	Trasferimento titoli e altro	<ul style="list-style-type: none"> • Azzeramento delle trattenute in caso di trasferimento dei titoli • Eliminazione della restrizione territoriale al trasferimento • Introduzione della soglia minima di aiuto al di sotto della quale la domanda unica non può essere accettata per il pagamento • Deroga al divieto di utilizzo delle superfici ritirate dalla produzione per l'alimentazione del bestiame
Decreto A/129 del 28-3-2007	Riserva nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione delle modalità di accesso per l'anno 2007 alla riserva nazionale • Individuazione delle condizioni, dei requisiti e delle procedure per l'accesso alla riserva nazionale
Circolare del 9-3-2007	Regime di aiuto per le colture energetiche	<ul style="list-style-type: none"> • Deroga per la soia • Regime dei controlli in caso di trasformazione aziendale • Eliminazione dell'obbligo di cauzione
Decreto 8-11-2006	Regime di aiuto per le colture energetiche e utilizzo delle superfici ritirate dalla produzione	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione della possibilità di autotrasformazione aziendale alla produzione di energia e biocarburanti e di combustibile per il riscaldamento dell'azienda, oltre che del solo biogas previsto fino al 2006 • Deroga alla disposizione che prevede la stipula del contratto di trasformazione nel caso di utilizzo delle materie prime a livello aziendale
Decreto 4-8-2007	Articolo 69	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione all'anno 2007 delle regole di funzionamento del regime dei pagamenti supplementari di cui all'articolo 69
Decreto D/62 del 2-5-2006	Trasferimento titoli	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione dell'obbligo della sottoscrizione autenticata negli atti di trasferimento dei titoli disaccoppiati

mossi i vincoli che fino a oggi hanno impedito di coltivare a scopo energetico la soia; è stato eliminato l'obbligo della cauzione tra primo trasformatore (o collettore) e agricoltore e sono stati snelliti i controlli per accertare l'impiego energetico delle materie prime agricole.

Audit. Una terza novità riguarda l'avvio nel corso del 2007 del sistema di consulenza aziendale a favore delle imprese agricole, per effetto del quale gli agricoltori ricevono fino a 1.500 euro per anno, da utilizzarsi per acquisire i servizi di

consulenza offerti da strutture specializzate esterne all'azienda e finalizzate ad applicare al meglio le norme di condizionalità.

Sviluppo rurale. Un quarto importante aspetto nuovo è l'avvio nei prossimi mesi della prima applicazione del nuovo programma di sviluppo rurale per il settennio 2007-2013, con il quale sono state messe a disposizione degli agricoltori italiani risorse finanziarie cospicue per finanziare quasi 40 diverse misure, raggruppate nei 4 assi di in-

tervento (competitività, protezione ambientale, diversificazione dell'economia rurale, Leader).

Semplificazione. Infine, c'è una quinta novità che è l'effetto dell'attività di semplificazione e di progressivo adattamento delle norme realizzate a livello comunitario e nazionale negli ultimi mesi. Rientrano in questa categoria, ad esempio, l'introduzione della soglia minima di aiuti diretti richiesti nell'ambito di una domanda unica, al di sotto della quale non è corrisposto alcun pagamento al richiedente (50 euro per l'anno 2007); il cambiamento delle norme di ammissibilità delle superfici al regime del pagamento unico aziendale, con l'inserimento degli oliveti impiantati dopo il mese di maggio 1998, tra le colture ammissibili in abbinamento a un diritto pac disaccoppiato; la soppressione dell'obbligo di sottoscrizione autenticata degli atti di trasferimento dei diritti.

Scadenze

Dal punto di vista della gestione e degli aspetti procedurali, la scadenza per la presentazione della domanda unica 2007 è fissata come al solito al 15 maggio.

Ogni ritardo, sempre che rientri nei limiti stabiliti, è sanzionato con una riduzione degli aiuti da corrispondere.

Prima di presentare la domanda, è necessario aggiornare opportunamente il fascicolo aziendale, tenendo conto delle superfici agricole che sono a disposizione e delle modifiche rispetto all'annata precedente. Il fascicolo deve contenere, inoltre, tutte le informazioni relative ai requisiti e agli obblighi di condizionalità cui l'azienda è assoggettata. Deve essere anche segnalato il piano di coltivazione, necessario per l'accesso ai vari regimi di aiuto accoppiato che sono ancora in vigore.

Ci sono due tipologie di domande pac: la domanda semplificata, che consente il solo accesso al regime di aiuti disaccoppiati ed è riservata agli agricoltori con solo titoli ordinari e/o speciali, e la domanda completa che contiene anche il piano colturale per la richiesta degli aiuti legati alla produzione.

Nel caso la domanda venga accolta, l'erogazione degli aiuti avverrà tra l'1-12-2007 e il 30-6-2008.

L'aiuto supplementare con il quale si opera la restituzione della modulazione obbligatoria effettuata sui primi 5.000 euro di pagamenti verrà erogato entro il 30-9-2008.

• TOLTI MOLTI OBBLIGHI E VINCOLI

Trasferimento titoli più flessibile

Con il 2007 cambiano in maniera consistente le norme che sovrintendono alla mobilità dei titoli disaccoppiati tra soggetti diversi.

Negli ultimi mesi ci sono stati diversi interventi normativi varati con la finalità di semplificare le procedure e rendere più flessibili le possibilità di movimentare i diritti, in modo da favorirne lo spostamento dagli agricoltori con eccedenze di titoli rispetto alla superficie ammissibili verso gli agricoltori che si trovano in situazione speculare.

Ciò si è reso necessario anche per evitare il mancato completo utilizzo del plafond finanziario disponibile per l'Italia sotto forma di aiuti disaccoppiati, così come si è verificato in dimensioni preoccupante per l'anno 2005 (tra 150 e 200 milioni di euro di diritti non utilizzati).

Cosa cambia

Un primo intervento legislativo c'è stato nel mese di maggio 2006 (decreto Mipaaf n. D/266 del 2-5-2006) che ha eliminato l'obbligo di sottoscrivere atti di trasferimento titoli con sottoscrizione autenticata. In tal modo non c'è più bisogno di recarsi dal notaio e affrontare il relativo onere.

Ai fini del trasferimento è sufficiente compilare un atto tra le parti e registrarlo secondo le forme previste dalla legge, pagando la relativa tassa di registro.

Quasi un anno dopo c'è stata un'altra sostanziale novità. Il Ministero ha emanato un decreto, in via di pubblicazione, con il quale sono state introdotte due modifiche.

La prima è l'abolizione di qualsiasi trattenuta da applicarsi in decurtazione al valore del titolo da trasferire nei casi di movimentazione dello stesso. Tale decisione elimina il principale freno che fino a ora ha rallentato, se non addirittura impedito, la mobilità dei titoli pac disaccoppiati. Il venir meno della tassa sui trasferimenti, che finora ha operato attraverso una trattenuta lineare che alimenta la riserva nazionale, provocherà plausibilmente un forte ricorso alle ope-

razioni di compravendita e affitto, con relativo movimento dei titoli verso gli agricoltori che dispongono di un eccesso in termini di superficie ammissibile.

La seconda novità prevista nel decreto Mipaaf è la soppressione di qualsiasi limite geografico alla libera movimentazione dei titoli all'interno del territorio nazionale. In precedenza, i diritti potevano muoversi solamente entro i limiti della singola regione omogenea, così come individuata all'articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale 4-8-2004.

A tale proposito sono state individuate 12 regioni omogenee, ricavate dividendo l'Italia in 4 macro-regioni (Nord,

Centro, Sud, e Isole) e considerando tre zone altimetriche (montagna, collina, pianura).

Con la nuova disposizione non ci saranno più ostacoli geografici alla mobilità e ciascun agricoltore che possiede titoli disaccoppiati potrà cederli o acquistarli dovunque desidera.

Da ultimo, è intervenuta la circolare Agea 236 del 6-4-2007 che ha apportato le necessarie e conseguenti modifiche alle procedure per il trasferimento dei titoli.

Aspetti importanti

Alla luce delle novità indicate, l'agricoltore che intende portare a buon fine un'operazione di movimentazione dei titoli deve prestare attenzione agli aspetti brevemente elencati di seguito.

- L'operazione di trasferimento inizia con la predisposizione di un atto scritto redatto secondo le modalità di legge; il che significa, per quanto riguarda ad

Fasi del processo di trasferimento dei titoli pac disaccoppiati

Fase	Modalità da seguire	Tempistica
Preparazione dell'atto di trasferimento	I contraenti predispongono l'atto scritto, redatto secondo le modalità di legge, inclusi gli accordi in deroga di cui all'articolo 45 della legge 203/1982, sulla base del quale sanciscono il trasferimento dei titoli (vedi decreto Mipaaf D/266 del 2-5-2006)	L'atto scritto tra le parti può essere concluso in qualsiasi momento dell'anno. Entro i 10 giorni successivi deve essere comunicato agli organismi pagatori, pena l'inopponibilità agli stessi, avvalendosi della procedura denominata «domanda di trasferimento titoli»
Registrazione dell'atto di trasferimento	L'atto di trasferimento deve essere registrato all'Ufficio del Registro, pagando la relativa tassa	La data di predisposizione dell'atto e quella della relativa registrazione sono importanti ai fini della comunicazione agli organismi pagatori (vedi sopra)
Comunicazione agli organismi pagatori dell'atto di trasferimento	L'atto di trasferimento deve essere comunicato agli organismi pagatori, servendosi dell'apposita procedura informatica all'uopo predisposta	Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, gli atti di trasferimento devono essere comunicati agli organismi pagatori pena l'inopponibilità nei confronti degli stessi in caso di mancato trasferimento
Convalida dell'atto di trasferimento	Agea coordinamento convalida l'operazione di trasferimento. È prevista la procedura del silenzio/assenso	Agea coordinamento ha a disposizione 15 giorni per la convalida. Tale periodo decorre dalla data di accettazione della domanda che si verifica allorché l'inserimento della stessa nel Sian non evidenzia anomalie
Utilizzo dei titoli provenienti dal trasferimento	I trasferimenti convalidati prima del 15 maggio possono essere dichiarati dai cessionari nella domanda di aiuto dello stesso anno. Ai fini della convalida entro il 15 maggio, è necessario che l'accettazione della domanda di trasferimento da parte degli organismi pagatori avvenga entro il quindicesimo giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica	La presentazione e l'accettazione della domanda di trasferimento devono avvenire 15 giorni lavorativi prima della scadenza della presentazione della domanda unica
Deroga temporanea per l'anno 2007	Per il solo anno 2007, le domande di trasferimento dei titoli possono essere accettate fino alla scadenza per la presentazione della domanda unica	

esempio il trasferimento senza terra, effettuare la registrazione all'Ufficio del registro e pagare la relativa tassa.

- I titoli da riserva e quelli assegnati agli agricoltori che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo di riferimento non possono essere ceduti per un periodo di 5 anni, tranne i casi di successione, di fusione e di scissione.

- Sono state eliminate le trattenute che, in base alla tipologia di trasferimento, potevano variare da 0 al 50%. Allo stesso modo sono state soppresse le restrizioni geografiche alla mobilità.

- Per comunicare e registrare il trasferimento ci si deve avvalere della apposita procedura Agea denominata «domanda di trasferimento titoli» che dovrà essere attivata dai soggetti autorizzati (i Caa) tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian). Per i trasferimenti effettuati dai soggetti interessati in vista della domanda unica del 2007, la procedura è stata attivata per la prima volta attorno alla metà di aprile.

- La procedura inizia con la fase di comunicazione agli organismi pagatori da

parte del soggetto cessionario (acquirente del titolo). Segue l'accettazione della domanda di trasferimento da parte del sistema informatico che si concretizza nel momento in cui l'inserimento della stessa non evidenzia l'esistenza di alcuna anomalia. Dal momento dell'accettazione, Agea dispone di 15 giorni per la convalida della richiesta di trasferimento. Tale periodo decorre dal momento dell'accettazione della domanda. Decorsi i 15 giorni, la domanda si considera convalidata, anche in assenza di una specifica risposta.

- Le domande di trasferimento accettate entro 15 giorni lavorativi antecedenti la presentazione della domanda unica e convalidate entro il 15 maggio possono essere utilizzati dall'acquirente nella domanda di aiuto per il regime di pagamento unico dell'anno in corso.

- Per il solo anno 2007, Agea ha previsto una deroga che consiste nell'accettazione delle domande di trasferimento dei titoli fino al 15 maggio e, dunque, nell'utilizzo degli stessi nella domanda unica del corrente anno, sempre che ci sia la con-

valida del trasferimento stesso.

In definitiva, i trasferimenti notificati in questi giorni agli organismi pagatori non sono soggetti a trattenute e a limitazioni territoriali, e i titoli trasferiti potranno essere utilizzati dall'acquirente nell'ambito della domanda unica 2007, alla condizione che l'accettazione da parte del Sian avvenga entro il prossimo 15 maggio.

Oltre alla modifica delle disposizioni che regolano il trasferimento dei titoli, sono state aggiornate le fattispecie riconosciute dagli organismi pagatori ai fini della movimentazione dei titoli.

In particolare, le modalità di movimentazione dei titoli sono state estese, inserendo la possibilità di vendita da parte degli agricoltori che, per effetto di circostanze eccezionali e cause di forza maggiore, non sono riusciti a soddisfare l'obbligo di utilizzare per almeno un anno civile l'80% dei titoli a disposizione. Inoltre, sono state inserite nuove situazioni, quali il subentro nel contratto di affitto in qualità di proprietario e di affittuario, non previste nei precedenti elenchi. •

• PER IMPORTI INFERIORI A 50 EURO

Eliminati i mini contributi

Gli agricoltori che entro il prossimo 15 maggio presentano una domanda unica di pagamento che complessivamente, considerando i diversi regimi di sostegno accoppiati e disaccoppiati cumula aiuti per un importo inferiore a 50 euro, non riceveranno alcun contributo.

Ciò accade per effetto della nuova disposizione contenuta in un decreto ministeriale in via di pubblicazione che introduce, per la prima volta in Italia, il dispositivo dei pagamenti minimi, al di sotto dei quali non si può scendere.

La norma nazionale è stata attuata in applicazione di quanto disposto nell'articolo 70 del regolamento Ce n. 796/2004 che concede agli Stati membri la facoltà di introdurre la soglia minima che occorre superare per considerare pagabile una domanda unica.

Dal 2008 in poi, il limite minimo è fissato a 100 euro per domanda.

In Italia, il numero delle domande pac, il cui importo di aiuti richiesto è assai contenuto, risulta molto elevato in confronto con quanto avviene in Paesi qua-

li la Germania e la Francia, dove le microaziende sono un fenomeno pressoché sconosciuto.

In base ai risultati scaturiti dalla elaborazione delle domande pac degli anni passati, emerge che in Italia ci sono circa 50.000 domande con una richiesta di aiuti inferiore a 50 euro e 150.000 il cui importo comporterebbe un esborso inferiore a 100 euro.

È evidente, pertanto, che l'introduzione dei pagamenti minimi comporta un elevato effetto in termini di semplificazione gestionale e amministrativa, perché riduce il numero di pratiche annuali da presentare, istruire, controllare e liquida-

Dal 2008 non verranno pagate le domande sotto i 100 euro



re di poco meno del 10% a regime.

In termini di premi complessivamente richiesti, l'importo è poco significativo rispetto al totale. Le domande con una richiesta inferiore a 50 euro sviluppano un gettito di contributi pari a 1,5 milioni di euro, molto meno dell'1% della dotazione finanziaria nazionale sotto forma di pagamenti diretti.

Per quanto riguarda le domande sotto la soglia dei 100 euro, intercettano circa 8 milioni di euro all'anno.

Due alternative

Con l'introduzione del tetto minimo ai pagamenti, gli agricoltori con titoli di valore assoluto molto basso e con una superficie ammissibile di entità trascurabile, e tale da non cumulare un montante di aiuti disaccoppiati e accoppiati superiore alla soglia minima prevista, dovranno decidere che strada prendere per evitare di rimanere indefinitamente nelle condizioni di non poter usufruire dei benefici della pac.

Le alternative sono due: cedere i titoli posseduti o effettuare delle operazioni che porterebbero al superamento della soglia dei pagamenti minimi.

Di sicuro, gli organismi pagatori otterranno dei vantaggi in termini di riduzione del carico di lavoro. •